

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2017, n. 0114/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Interventi finanziabili
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Presentazione della domanda
Art. 5	Istruttoria delle domande
Art. 6	Spese ammissibili
Art. 7	Importo del contributo
Art. 8	Concessione del contributo
Art. 9	Erogazione del contributo
Art. 10	Rendicontazione
Art. 11	Controlli
Art. 12	Cumulo
Art. 12 bis	Subentro
Art. 12 ter	Riapertura termini per la presentazione delle domande
Art. 13	Modulistica
Art. 14	Norma transitoria
Art. 15	Rinvio
Art. 16	Rinvio dinamico
Art. 17	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.25 (Legge di stabilità 2017), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 2
(Interventi finanziabili)

1. Sono oggetto di contributo gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto, oppure di solo smaltimento, da realizzarsi successivamente alla presentazione della domanda,¹ da edifici, situati sul territorio regionale, di proprietà privata adibiti a uso residenziale comprese le relative pertinenze.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi i soggetti di seguito indicati:
- a) proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - b) locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento;
 - c) condomini costituiti per la maggioranza da unità abitative a uso residenziale.
2. La maggioranza di cui al comma 1 della lettera c) è calcolata in base ai millesimi di proprietà.

Art. 4
(Presentazione della domanda)²

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata, pena la sua irricevibilità, esclusivamente attraverso la piattaforma web accessibile dal sito istituzionale della Regione dall'1 febbraio al 28 febbraio di ogni anno³.

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

² Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

³ Per l'anno 2019 le domande sono presentate dall'1 marzo al 31 marzo, come previsto dall'art. 7, c. 1, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5). Le eventuali domande presentate prima del 31/01/2019 (data di entrata in vigore del DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres.) sono ripresentate con le modalità e le tempistiche indicate dal medesimo DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene, a pena d'inammissibilità, i dati anagrafici del richiedente il contributo, la descrizione dell'intervento che si intende realizzare nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa):

- a) attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
- b) attestazione di insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo.

3. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata, a pena d'inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) preventivo dettagliato di spesa, con evidenza degli importi relativi a ciascuna spesa ammissibile nonché con l'indicazione della quantità di materiale contenente amianto da rimuovere e smaltire;
- b) almeno due fotografie dell'immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto;
- c) documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
- d) autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda da parte di eventuali comproprietari o del proprietario nel caso in cui in cui il richiedente sia uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- e) autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda da parte dell'assemblea condominiale, nel caso in cui in cui il richiedente sia un condominio.

4. Nel caso di più comproprietari, la domanda di contributo è presentata da uno solo di essi previa autorizzazione degli altri alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda medesima.

5. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare una sola domanda per anno.

Art. 5 (Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.

Art. 6 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché l'IVA.

1 bis. Sono altresì ammissibili a contributo le spese inerenti l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza nella misura massima del 10 per cento dell'importo relativo alla sola rimozione del materiale contenente amianto.⁴

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede la data di emissione delle relative fatture.

3. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

Art. 7 (Importo del contributo)

1. Il contributo è concesso, nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 1.500,00 euro.

2. Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50 per cento della spesa ammissibile, l'importo massimo concedibile è dato dal prodotto di 1500,00 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.

Art. 8 (Concessione del contributo)

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande come certificato dalla piattaforma web predisposta per l'inoltro delle stesse⁵.

2 bis. L'elenco delle domande ammissibili a contributo nonché quello delle domande non ammissibili è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.⁶

⁴ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

⁵ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

⁶ Comma aggiunto da art. 4, c. 2, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

3. Fermo restando l'importo ammesso a contributo ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziato, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente tale contributo.

Art. 9 (Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 10, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione medesima.

Art. 10 (Rendicontazione)

1. Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo, entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, è tenuto a presentare la seguente documentazione giustificativa della spesa:

- a) fatture quietanzate intestate al beneficiario;
- b) almeno due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
- c) documentazione attestante l'avvenuta convalida del piano di lavoro, ove previsto, attraverso l'applicativo "Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.);
- d) nel caso di rimozione in proprio o di solo smaltimento, in luogo della documentazione di cui alla lettera c), copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento.^{7 8}

1 bis. Il beneficiario con la presentazione della documentazione di rendicontazione comunica altresì le modalità di pagamento del contributo.⁹

⁷ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

⁸ I contributi già concessi alla data del 31/01/2019 (data di entrata in vigore del DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres.) sono rendicontati ai sensi del regolamento previgente, come disposto dall'art. 7, c. 2, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

⁹ Comma aggiunto da art. 5, c. 2, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena d'inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

3. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

Art. 11
(Controlli)

1. Il Servizio competente può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco nel corso della realizzazione dell'intervento, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 12
(Cumulo)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento.

Art. 12 bis
(Subentro)¹⁰

1. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile per causa di morte o atto tra vivi, il nuovo proprietario può presentare istanza di subentro nel contributo già ammesso a finanziamento o concesso.

2. In caso di cessazione del contratto di locazione o comodato o di estinzione dell'usufrutto o di altro diritto reale di godimento, il proprietario può presentare istanza di subentro nel contributo già ammesso a finanziamento o concesso a favore del locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento.

3. La domanda di subentro nel contributo è presentata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti contaminati, allegando le attestazioni di cui all'articolo 4 comma 2 nonché l'autorizzazione degli altri eventuali comproprietari alla realizzazione dell'intervento oggetto di contributo. Nel caso di cui al comma 1, alla domanda di subentro è allegata la dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle entrate o il contratto di compravendita. Nel caso di cui al comma 2, alla domanda di subentro è allegata la documentazione idonea a provare la cessazione del contratto di locazione o comodato o l'estinzione dell'usufrutto o di altro diritto reale di godimento.

¹⁰ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

4 Il Servizio competente esaminata la domanda e chieste le eventuali integrazioni adotta il provvedimento di conferma del contributo entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 12 ter
(Riapertura termini per la presentazione delle domande)¹¹

1. In caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie, il direttore del servizio competente, ove le domande ammissibili siano già state tutte soddisfatte, fissa un termine di presentazione delle domande per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.

Art. 13
(Modulistica)¹²

(ABROGATO).

Art. 14
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 16
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17
(Entrata in vigore)

¹¹ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

¹² Articolo abrogato da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A¹
(riferito all'articolo 4, comma 1 del Regolamento)

¹ Allegato abrogato da art. 8, c. 1, lett. b), DPREg. 23/1/2019, n. 07/Pres. (B.U.R. 30/1/2019, n. 5).